

N. R. P.U. 128/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale di Ragusa, composto dai magistrati

Dott. Massimo Pulvirenti	Presidente
Dott. Claudio Maggioni	Giudice
Dott. Francesco Rio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI depositato in data 10.12.2025, da [REDACTED] nato a MODICA il 25/07/1950 Cod. Fisc. [REDACTED] res.te in MODICA, CORSO NINO BARONE 97 e [REDACTED] nata a MODICA il 30/08/1953 Cod. Fisc. [REDACTED] res.ti in MODICA, CORSO NINO BARONE 97, assistiti dall'OCC I diritti del debitore di Vittoria, nella persona del gestore nominato, avv. Stefano Sammito (SMMSFN86T23H163Y), per la apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione



economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo C.C.I.I.;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede (e ha la sede, per come risultante dal registro delle imprese) nel circondario del medesimo Ufficio;

ritenuto che il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex* artt. 1, 2 comma 2 lett. c), 33, 66 e 268 CCI, rivestendo la qualità di debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale;

ritenuto che i ricorrenti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad € 2.169.202,32, a fronte della percezione di un reddito mensile per trattamento pensionistico pari a circa € 2242,91 (di cui euro 1327,17 per il sig. [REDACTED] ed euro 682,42 per la signora [REDACTED]), e dell'assoggettamento dei beni della ricorrente a procedure esecutive (procedura esecutiva immobiliare 229/24), a fronte di un patrimonio immobiliare stimato in euro 575.633,69 e di una automobile priva di valore;

ritenuto che il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che, nella predetta relazione, il gestore dopo aver individuato il fabbisogno mensile autocertificato in euro 1567 al mese ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in € 1.371,80 mensili (richiamando l'art.283 comma 2 CCI);



ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo le masse attive e passive di ciascun ricorrente rimangono distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente) sicché il liquidatore dovrà procedere agli incombeni di cui agli artt. 272 e ss. CCI in relazione a ciascun ricorrente (redigerà dunque l'inventario dei beni appartenenti a ciascun ricorrente, effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna liquidazione, formerà due distinti stati passivi (composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due liquidazioni -, predisporrà due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione ecc.);

ritenuto, specificamente, che l'esposizione debitoria risulta ripartita tra i ricorrenti secondo le distinte tabelle di cui alla relazione allegata, con masse passive, che, per quanto detto, vanno tenute distinte;

ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento la richiesta dei ricorrenti di essere autorizzati ad utilizzare l'immobile adibito ad abitazione principale sino alla vendita dello stesso;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, per quanto riguarda la procedura esecutiva immobiliare RG.ES n. 229/24, ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) “*Salvo*



diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare 229/2024, con vendita fissata per il 14.01.2026, in atto avviata nei confronti dei ricorrenti, ai fini delle conseguenti statuizioni;

ritenuto opportuno precisare sin d’ora che la vendita dei beni del debitore sovraindebitato deve avvenire tramite procedure competitive, per come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (procedure alle quali l’offerente che ha formulato la proposta d’acquisto in atti potrà eventualmente partecipare – salva la possibile considerazione del prezzo offerto quale base d’asta per la gara –);

ritenuto, ancora, opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni dei debitori, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo dei cespiti rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;

ritenuto, dunque, che il Liquidatore dovrà inserire anche l’automobile tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, aggiornandone la stima, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l’eventuale antieconomicità della vendita;

visto l’art. 270 CCI

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]
[REDACTED] nato a MODICA il 25/07/1950 Cod. Fisc. [REDACTED]
res.te in MODICA, CORSO NINO BARONE 97 e [REDACTED] nata
a MODICA il 30/08/1953 Cod. Fisc. [REDACTED] res.ti in MODICA,
CORSO NINO BARONE 97, con divieto per i creditori di iniziare o proseguire



azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nel patrimonio in liquidazione;

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Rio;

nomina

liquidatore l'avv. Stefano Sammito;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile adibito ad abitazione principale che potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore fino alla vendita dello stesso;

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

onera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 229/24, in atto avviata nei confronti dei ricorrenti, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 8.1.2026



Il Giudice estensore

Francesco Rio

Il Presidente

Massimo Pulvirenti

